



Comune di Rabbi

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta di data 27.05.2019 con Deliberazione n. 22

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

PREMESSE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le peculiarità del territorio comunale e la sua naturale vocazione

La Val di Rabbi è una valle alpina tra le più suggestive del Trentino, il suo territorio è caratterizzato da piccoli nuclei abitati e gruppi di case, un fondovalle stretto dove corre il torrente Rabbies, pascoli ed alpeggi, torrenti e cascate. La valle è delimitata su tre lati da imponenti catene montuose che ne fanno un'area chiusa, una parte del suo territorio è inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio e pertanto sottoposto alla sua tutela ed ai suoi vincoli.

L'economia è legata al turismo, al termalismo ed alla zootecnia, le zone agricole di fondovalle sono coltivate a foraggio o a colture agricole per autoconsumo. La conservazione delle ricchezze ambientali e delle caratteristiche territoriali costituiscono primaria fonte di benessere e sostentamento per la valle e per i suoi abitanti.

L'offerta turistica presenta una destinazione di tipo naturalistico ambientale, in questo contesto va sicuramente valorizzata e potenziata la sinergia con il settore della zootecnia da latte e della pastorizia non solo per incrementare l'offerta di prodotti locali ad alto valore aggiunto, ma anche per attivare una maggiore salvaguardia del paesaggio della Val di Rabbi.

***** ** *****

Il Piano Urbanistico Provinciale, riconoscendo tali peculiarità, ha classificato gran parte del territorio

comunale ricomprendendolo tra le aree agricole di pregio riconoscendone una *“particolare importanza colturale e paesaggistica”*, tali aree sono *“caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari”* (art. 38 – Allegato B Piano Urbanistico Provinciale).

In particolare nella relazione accompagnatoria al PUP - con riferimento alle aree poste in quota - si stabilisce che *“la marginalità di queste aree nel contesto economico è accompagnata dall'importante ruolo nella preservazione delle biodiversità, nella prevenzione del degrado ambientale, infine nella caratterizzazione del paesaggio tipico della montagna alpina che costituisce uno dei riferimenti identitari più forti per la comunità locale e uno dei richiami più efficaci per la comunità turistica”* (allegato A – Piano Urbanistico Provinciale).

In forza dei cambiamenti climatici in atto e di potenziali spinte economiche provenienti dall'esterno sussiste la concreta possibilità che il territorio possa essere interessato dall'espansione di frutticoltura intensiva già ampiamente presente nel limitrofo Comune di Malè con rilevanti conseguenze sia sulla salute sia sull'impatto ambientale. Lo sfruttamento intensivo comporta inoltre maggiori rischi di degradazione del suolo (alterato nelle sue componenti per l'immissione continua di sostanze chimiche) e forte inquinamento delle acque interne (bacini lacustri, fiumi, falde freatiche) in cui, per la porosità del terreno, penetrano tali sostanze.

La normativa provinciale in materia di utilizzo di prodotti fitofarmaci

La normativa provinciale (l.p. 30.12.2015 n. 21 art. 24) e il suo regolamento attuativo (D.P.P. 23

febbraio 2017, n. 6-59/Leg) - che si occupano di normare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari - prevedono in capo ai Comuni la possibilità di *“approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste da questo regolamento, per assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio”* (regolamento attuativo art. 1)

FINALITA'

Il Comune - mirando ad assumere ogni provvedimento ed azione utili, anche secondo il principio di precauzione, al fine di evitare pericoli alla salute umana, animale e vegetale e mirando ad assicurare il più alto livello di protezione all'ambiente - adotta il presente regolamento.

Il Regolamento, in particolare, dà attuazione sia ai valori espressi dalla Carta Costituzionale, che annoverano il diritto alla salute quale *“fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”* (art. 32), sia ai disposti normativi sovranazionali in cui si stabilisce che *“un livello elevato di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.”* (art. 37 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).

Tali finalità e scopi vengono fatti propri anche dallo Statuto Comunale che tra, in relazione ai principi ed obiettivi da perseguire, al suo art. 2 così recita:

- art. 2 comma 2 - il Comune *“tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani, con particolare riferimento all'elemento acqua che è un bene comune dell'umanità e, pertanto, non rientra tra i beni di rilevanza economica”* ;
- art. 2 lettera h) - il Comune promuove *“l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, attraverso l'utilizzo delle risorse rinnovabili per uno sviluppo sostenibile”*;

- art. 2 lettera i) - il Comune promuove *“l’effettivo esercizio del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l’efficienza dei servizi socio-sanitari”*;
- art. 2 lettera n) – il Comune *“valorizza il territorio e tutela il patrimonio che la natura ed il lavoro umano hanno costruito nei secoli”*.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, sulla scorta delle finalità e delle premesse poc'anzi indicate, disciplina due diversi ambiti tra loro strettamente collegati:

- a) stabilisce il divieto di coltivare il suolo a mezzo di colture intensive su tutto il territorio comunale;
- b) disciplina l’eventuale utilizzo dei prodotti fitosanitari, promuovendo un’agricoltura legata all’autosussistenza, all’agrobiodiversità, all’utilizzo di sistemi di lotta integrata;

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Con il termine di *“coltura intensiva”* si fa riferimento ad un sistema di produzione agricola che mira ad un profondo sfruttamento terreno e delle risorse per ottenere il massimo rendimento economico. Trattasi di un’agricoltura industrializzata, condotta e gestita in una prospettiva aziendale ed è contraddistinta da un massiccio impiego di mezzi meccanici e chimici, dall’installazione di impianti, sistemi di irrigazione ed infrastrutturazione (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo pali di sostegno, serre, teli antigrandine)

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

Su tutto il territorio comunale, senza eccezione alcuna, sono vietate le colture intensive.

Sono altresì vietati i seguenti interventi di infrastrutturazione:

- a) realizzazione di strutture a sostegno del peso delle piante realizzate, ad esempio, con pali rinforzati e fili di spalliera e/o intelaiature a pergole o a profilo per impianti cosiddetti a “V” o a “Y”;
- b) posa di reti di copertura delle piantagioni (teli antigrandine e/o antipioggiae/o protettivi);
- c) coltivazioni intensive in vaso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la coltivazione del mirtillo, ecc.;
- d) realizzazione ed installazione di serre. È fatta eccezione per le serre nella misura di 1 per nucleo familiare da adibire alla produzione di beni di autoconsumo di dimensione massima di 18 mq. La tipologia costruttiva dovrà seguire le norme attuative del PRG.

ART. 5 - UTILIZZO DEI FITOFARMACI

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

È fatto divieto assoluto di impiegare fitosanitari classificati come **Molto Tossici (T+)**, **Tossici (T)**.

ART. 6 - SANZIONI

1. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e ss.mm. e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Alla violazione di quanto previsto all'art. 4) si applicano le sanzioni previste al Capo II della L.P. 4 marzo 2008 n° 1 nonché quanto stabilito dalla vigente Legge Urbanistica Provinciale (L.P. 4 agosto 2015 n° 15) e dal relativo Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con D.P.P. n° 8-61/Leg di data 19 maggio 2017.
3. Alle violazioni di quanto previsto all'art. 5) – comma 2 – del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00 Euro.
3. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente.

Art. 7 - DEROGHE

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili